CCNL TERMALI

1° ottobre 2024 – 31 dicembre 2027

Firmatari datoriali	Firmatari sindacali
Federterme	Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs

ISTITUTI ECONOMICI

Mensilità aggiuntive	**Tredicesima**	Una mensilità da corrispondere entro il 20 dicembre						
	Quattordicesima	Una mensilità da corrispondere entro il 1° luglio						
Scatti di anzianità		**5 biennali**						
	Livello	1S, A e B	1	2	3	4S e 4	5	6
	Importo	18,08 €	16,01 €	13,69 €	12,14 €	11,62 €	11,36 €	10,59 €
Indennità	**Trasferta**	Rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio. Le ore di effettivo viaggio: - fino ad un massimo di 8 ore sono compensate con la normale retribuzione; - quelle eccedenti le 8 ore, saranno compensate con il 50% della retribuzione normale.						
	Trasferimento	Rimborso spese di viaggio, per il lavoratore e per la famiglia; - rimborso spese per effetti familiari; - in caso di familiari a carico spetta un'indennità pari a una mensilità; - se non avente carichi di famiglia spetta un'indennità pari a mezza mensilità.						
	Di cassa	7 % del minimo e della contingenza						
	Vitto e alloggio	Se nella località in cui l'impiegato svolge l'attività non esistono possibilità di alloggio né adeguati mezzi pubblici di trasporto che la collegano con i centri abitati (ed il centro più vicino dista oltre 5 km), nel caso in cui l'azienda non provvede in modo idoneo al trasporto, deve corrispondere un adeguato indennizzo						
	Indennità varie	• Per donne e minori che lavorano a squadre avvicendate dalle 6 alle 22 o con orario continuato spetta una maggiorazione del 6,50% • Per uomini che effettuino tra le 6 e le 22 lavoro tanto in turni avvicendati quanto in prestazioni non avvicendate, sempre con orario continuato prevista maggiorazione del 6,50% • Istruzione dei figli: per lavoratore capofamiglia, con almeno un anno di anzianità, che debba risiedere per ragioni di lavoro dove non esistano scuole e si trovi nella necessità di avviare i figli dove abbiano luogo le scuole medesime, il datore di lavoro si assumerà l'onere del pagamento dell'abbonamento scolastico per i servizi ferrotranviari o per servizi automobilistici; nel caso in cui tali servizi non offrano abbonamenti di tipo scolastico, il datore di lavoro corrisponderà il 50% della spesa dell'abbonamento normale. Tali trattamenti cessano al compimento del 14° anno di età dei figli.						
Maggiorazioni	**Tipologia**					**Operai**	**Impiegati**	
	Straordinario diurno					40%	40%	
	Lavoro festivo					50%	65%	
	Straordinario festivo oltre le 8 ore					65%	90%	
	Straordinario nelle festività nazionali e infrasettimanali					50%	65%	
	Lavoro notturno non compreso in turni					45%	50%	
	Straordinario notturno					55%	65%	
	Straordinario festivo notturno oltre le 8 ore					100%	100%	
	Lavoro a turni notturni					15%	15%	
	Straordinario per turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22					50%	50%	
	Lavoratori part-time							
	Lavoro supplementare (fino al raggiungimento del normale orario giornaliero del personale full-time)					25%		
Straordinari	Massimo 175 ore annue							

Premio di fine stagione	Ai lavoratori stagionali a tempo determinato, in relazione alla stagione termale, viene corrisposto, contestualmente al TFR, un importo a titolo di premio di fine stagione, come di seguito indicato. **Livello** — **Premio** 1, 2 e 3 — € 8,52 per ogni mese di durata del rapporto di lavoro 4S, 4, 5 e 6 — € 5,68 per ogni mese di durata del rapporto di lavoro

ISTITUTI NORMATIVI

Orario di lavoro	
Coefficiente orario	**173,33**
Coefficiente giornaliero	**26**
Orario normale di lavoro settimanale	**40 ore su 5 giorni** Nel periodo 1° maggio – 31 ottobre l'azienda può distribuire l'orario su 6 giorni

Ferie e permessi		
Ferie	**160 ore** 4 settimane di calendario	
Permessi retribuiti	**Attività sindacale**	75 ore annue
	Assemblee	10 ore annue
	Studenti e Diritto allo studio	- Turni di lavoro per agevolare frequenza corsi e preparazione esami - Esonero dall'obbligo di prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali - Permessi per tutti i giorni d'esame e per i 2 giorni lavorativi precedenti ciascun esame - Permessi per diritto allo studio pari a 90 ore in un triennio, elevate a 150 ore per i lavoratori che frequentino i corsi di recupero della scuola dell'obbligo
	Decesso o grave infermità	3 giorni all'anno in caso di decesso o grave infermità del coniuge, del convivente o di parente entro il 2° grado nonché di persone disabili, parenti o affini entro il 3° grado (anche non conviventi)
Permessi non retribuiti	3 giorni	
Riduzione orario	64 ore annue	

Festività e festività soppresse	
Festività	• Festività previste dalla legge e il Santo Patrono; • 4 novembre; • Per le festività che cadono di domenica (o in altre festività) è dovuta, in aggiunta alla retribuzione mensile, la retribuzione globale di 1 giornata, calcolata in 1/26 di quella mensile.
Ex festività	In sostituzione delle ex festività sono previste giornate di riposo compensativo o permessi giornalieri retribuiti

Assenza per malattia e infortunio		
Malattia	**Comporto**	Conservazione del posto per 10 mesi (continuativi o nell'arco di un biennio) In caso di ricovero ospedaliero o di accertata necessità di cura, al lavoratore con contratto a tempo indeterminato, l'azienda riconoscerà il diritto alla conservazione del posto, senza alcuna retribuzione, per ulteriori 120 giorni dal termine dell'iniziale periodo di comporto
	Trattamento economico	• Dal 4° giorno fino a 6 mesi l'azienda integra il trattamento INPS fino al 100% della retribuzione • Nell'anno solare, per i primi 3 giorni di malattia: - L'azienda integra il trattamento INPS fino al 100% della retribuzione per i primi 2 eventi di malattia; - L'azienda integra il trattamento INPS fino al 66% della retribuzione per il 3° evento di malattia; - L'azienda integra il trattamento INPS fino al 50% della retribuzione per il 4° evento di malattia; • Dal 5° evento di malattia (nell'anno solare) non è prevista nessuna integrazione per il 1° e 2° giorno da parte dell'azienda, mentre per il 3° giorno l'azienda integra il trattamento INPS fino al 50% della retribuzione.
	Contratto a termine < 4 mesi	Integrazione al 100% limitatamente ai primi due eventi di malattia. Dal 3° evento: - Nessuna integrazione per il 1° e 2° giorno - Integrazione fino al 50% della retribuzione dal 3° giorno
Infortunio	**Comporto**	Fino a guarigione
	Trattamento economico	Integrazione indennità INAIL a carico dell'azienda fino al 100% della retribuzione fino alla guarigione

Congedi e aspettative		
Congedi	**Maternità**	Segue disciplina di legge
	Paternità	Segue disciplina di legge
	Parentale	Segue disciplina di legge
	Matrimoniale	15 giorni consecutivi di calendario con decorrenza della retribuzione. La richiesta deve essere fatta con preavviso di almeno 6 giorni
	Esigenze di cura	30 giorni l'anno, continuativi o frazionati, per comprovate e documentare esigenze di cura, ai lavoratori mutilati ed invalidi civili assunti con contratto a tempo indeterminato. Il trattamento economico segue la disciplina della malattia.
	Violenza di genere	90 giorni, in 3 anni, indennizzati al 100% dall'INPS (ex. art. 24, D. Lgs. 80/2015) Ulteriori 90 giorni retribuiti, ad esaurimento di quelli previsti per legge.
Aspettative	**Tossicodipendenti**	Aspettativa non retribuita
	Cariche sindacali e pubbliche	Aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato

Periodo di prova						
Livello	1S A, 1S B e 1	2	3	4S e 4	5	6
Durata massima	6 mesi	3 mesi	1 mese e 1/2	1 mese	20 giorni	15 giorni

Nota: per i contratti di durata inferiore a 12 mesi il periodo di prova è ridotto del 50%.

Preavviso per licenziamento o dimissioni		
Livello	**Anzianità**	
	Fino a 5 anni	**Oltre 5 anni**
1S A, 1S B e 1	2 mesi	3 mesi
2 e 3	1 mese	1 mese e ½
4S, 4 e 5	20 giorni	1 mese
6	15 giorni	20 giorni
Preavviso o dimissioni devono essere comunicate per iscritto		

Contratto a termine
• In caso di ulteriore successivo contratto a termine, da stipularsi in deroga al limite temporale massimo di 36 mesi, la durata massima è di 8 mesi
• Il limite di 5 proroghe nell'arco di 36 mesi, definito dal D.lgs. 81/2015, art. 21, comma 1, non è applicabile ai contratti a tempo determinato conclusi per ragioni di stagionalità
• Stipula di contratti a termini di durata superiore ai 12 mesi e non oltre i 24, in presenza della causale "grandi eventi" da individuare con accordo territoriale

Part-time	
Prestazione	- nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale, da 18 a 30 ore - nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile, da 48 a 120 ore - nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale, da 400 a 1.300 ore
Clausole flessibili	• Prevista variazione collocazione oraria della prestazione • Da comunicare con un preavviso di almeno 4 giorni • Maggiorazione dell'1,5% della retribuzione oraria globale per il periodo nel quale le variazioni sono effettuate, elevata al 3% in caso di preavviso di durata inferiore
Lavoro supplementare	• Prevista variazione in aumento della durata della prestazione • Limite massimo di 60 ore annue • Da comunicare con un preavviso di almeno 4 giorni • Maggiorazione del 25%, elevata al 30% in caso di preavviso di durata inferiore
Tutela genitorialità	Per assistenza ai figli con DSA/DSP: • Possibilità di turni di lavoro agevolati • Possibilità di part-time temporaneo

Welfare contrattuale			
Previdenza integrativa			
	Contribuzione	**a carico lavoratore**	• 0,55% della retribuzione utile per il computo del TFR • Una tantum da versarsi all'atto dell'iscrizione, pari a 3,62 €
		a carico impresa	• 0,55% della retribuzione utile per il computo del TFR • Una tantum da versarsi all'atto dell'iscrizione, pari a 11,88 €
		TFR	
Assistenza Sanitaria integrativa	• **Fontur** (generalità dei lavoratori, dal 1° gennaio 2025)		
	Contribuzione	**a carico lavoratore**	• 2,00 € mensili
		a carico azienda	• 10,00 € mensili • 15,00 € una tantum all'iscrizione
	- Previsto per i lavoratori a tempo indeterminato - L'iscrizione è consentita anche ai lavoratori a termine, con durata superiore a 3 mesi - L'azienda che omette la contribuzione deve erogare al lavoratore un EDR, non assorbibile, di 16,00 € mensili lordi per 14 mensilità - Diritto del lavoratore al risarcimento del maggior danno subito - Obbligo dell'azienda a garantire al lavoratore le prestazioni sanitarie		